

## ACCORDO QUADRO NAZIONALE

per il ricorso alla Cassa Integrazione in Deroga ex art. 22 d.l. 17 marzo 2020 n. 18

Il presente verbale di avvenuta consultazione è redatto e sottoscritto telematicamente secondo quanto previsto dal Decreto Legge 18/2020 in tema di procedure semplificate per il ricorso agli ammortizzatori sociali a fronte dell'emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del c.d. "coronavirus" COVID-19


Il giorno 10 aprile 2020, si sono collegati in via telematica in via telematica:



- per la della Retail Food S.r.l., con sede in Roma (RM), Via Vicenza n. 5, 00185, C.F. 08469981008, in persona del dott. Nicolò Marzotto (di seguito denominata "la Società" e/o l'Azienda);
- per la Segreteria Nazionale di FILCAMS CGIL e anche per le articolazioni territoriali della medesima organizzazione coinvolte nella procedura, il sig. Luca De Zolt;
- per la Segreteria Nazionale di FISASCAT-CISL e anche per le articolazioni territoriali della medesima organizzazione coinvolte nella procedura, il sig. Salvo Carofratello;
- per la Segreteria Nazionale di UILTUCS e anche per le articolazioni territoriali della medesima organizzazione coinvolte nella procedura, il sig. Paolo Proietti; (di seguito "le OO.SS. o le Organizzazioni Sindacali" e, unitamente alla Società e alle Associazioni Datoriali, le "Parti")

per la sottoscrizione di un accordo quadro nazionale da recepire con singoli accordi di livello regionale a norma dell'art. 22 d.l. 17 marzo 2020 n. 18, come modificato dall'art. 41, del d.l. 23 marzo 2020,

### premesse che

- a) la Società è esercente l'attività di *Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari* (con Codice ATECO 47.11.40, Codice Ditta INAIL 14793728/95 e Pos. Ass.va 92719078/58;
- b) la Società applica il CCNL per i Pubblici Esercizi.
- c) la Società occupa complessivamente n. 183 dipendenti (Allegato A) e gestisce unità operative dislocate su n. 7, Regioni (Lombardia, Veneto, Campania, Lazio, Piemonte, Emilia-Romagna e Toscana) come da schema riassuntivo che si allega ex Allegato B;
- d) a causa dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del COVID-19 e in seguito alle limitazioni dell'attività produttive determinate dalla normazione d'urgenza statale e regionale (imposte, a partire dal d.l. 6/2020, dai DPCM 8-9 marzo 2020 e poi estese fino alla sospensione delle attività non essenziali di cui al DPCM 22 marzo 2020), a far data dal 2 marzo 2020 per le unità produttive di Lombardia, Veneto ed Emilia e dal 16 marzo per tutte le altre, la Società si è trovata costretta prima a ridurre e poi a sospendere la propria attività;
- e) al fine di arginare i possibili pregiudizi alla sostenibilità aziendale e ai livelli occupazionali attualmente in forza alla Società, la stessa di è trovata costretta ad avviare l'iter per la richiesta di intervento degli ammortizzatori sociali in favore dei propri dipendenti;
- f) la Società è inquadrata nel settore Terziario e non ha accesso alle prestazioni garantite della CIGO, del FIS e dei Fondi di solidarietà Bilaterali;
- g) Con comunicazione via pec del 25 marzo 2020, la Società ha quindi comunicato preventivamente alle Segreterie Nazionali di FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS nonché alle loro articolazioni territoriali competenti (così come alla FIPE e FEDERLAVORO), la riduzione, prima, e la sospensione, poi, dell'attività aziendale verificatasi a seguito delle circostanze di cui alla precedente lett. d), nonché l'entità, la prevedibile durata e le ricadute sull'orario di lavoro dei dipendenti, preannunciando la volontà di ricorrere al trattamento di integrazione del trattamento di cassa integrazione in deroga di cui all'art. 22 d.l. 18/2020 e richiedendo alle predette OO.SS. la

  
RETAIL FOOD SRL  
VIA VICENZA 5/A  
00185 ROMA  
P.I. 08469981008

loro disponibilità per avviare un esame congiunto della situazione volto alla formalizzazione di un accordo.

**e considerato che**

- h) la Società opera in più di cinque regioni sul territorio nazionale e che, dunque, a norma del D.I. del 24 marzo 2020, ai fini del coordinamento delle relative procedure, il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga è riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, per conto delle Regioni interessate secondo le modalità di cui all'art. 22 co. 1 d.l. 18/2020, come modificato dall'art. 41, del d.l. 23 marzo 2020.
- i) le singole Regioni in cui la Società opera hanno raggiunto con le Parti Sociali separati Accordi Quadro per disciplinare le modalità di accesso al trattamento di Cassa Integrazione in Deroga, con discipline tra loro non sempre omogenee.
- j) per le unità produttive della Società site nelle Regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto la cui attività sia stata pregiudicata dall'emergenza sanitaria risulta tuttora esperibile la richiesta di Cassa Integrazione in Deroga a norma del d.l. 9/2020.
- k) è interesse delle Parti definire a livello nazionale, con efficacia anche a livello territoriale, le condizioni generali per l'accesso alla CIGD per i dipendenti occupati presso tutte le unità produttive della Società site sul territorio nazionale.


In considerazione di quanto precede, dopo un'ulteriore disamina delle motivazioni che hanno portato la direzione aziendale a prevedere il ricorso al trattamento di integrazione della Cassa Integrazione in Deroga di cui all'art. 22 d.l. 18/2020, come modificato dall'art. 41, del d.l. 23 marzo 2020, le Parti

**convengono che**

- 1. le premesse e le considerazioni che precedono sono parte integrante del presente Accordo.
- 2. Ricorrono i presupposti sia del d.l. 9/2020 – limitatamente alle unità locali ubicate nelle Regioni oggetto di detto decreto – e dell'art. 22 co. 1 d.l. 18/2020 (come modificato dall'art. 41, del d.l. 23 marzo 2020) in quanto la riduzione, prima, e la sospensione, poi, dell'attività aziendale è riconducibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al rispetto della conseguente normazione d'urgenza a livello statale e regionale e, pertanto, risulta ascrivibile alla causale «Emergenza COVID Nazionale» di cui ai suddetti provvedimenti e al messaggio INPS 1287/2020.
- 3. Al fine di salvaguardare l'occupazione e il reddito dei lavoratori a fronte dello stato di crisi in atto, premesso quanto specificato alla lett. f) delle Premesse, risulta possibile l'accesso alla prestazione della Cassa Integrazione in Deroga per integrare le ore di lavoro non lavorate dai dipendenti della Società.
- 4. il trattamento di Cassa Integrazione in Deroga verrà richiesto dalla Società per i seguenti periodi:
  - a) dal 2 marzo 2020 al 21 marzo 2020, con causale «Emergenza COVID-19 d.l. 9/2020», e dal 22 marzo 2020 al 22 maggio 2020, con causale «Emergenza COVID-19 Nazionale» (e quindi complessivamente per 3+9=12 settimane), per le unità locali collocate in Lombardia, Veneto ed Emilia.
  - b) dal 16 marzo 2020 e durata di 9 settimane (quindi fino al prossimo 17 maggio 2020) per tutte le altre unità collocate in Campania, Lazio, Piemonte e Toscana.
- 5. Il trattamento di Cassa Integrazione in Deroga riguarderà, sul territorio nazionale, un numero massimo di 180 dipendenti, come da elenco allegato (Allegato A), che costituisce parte integrante della presente.
- 6. Il trattamento di Cassa Integrazione in Deroga sarà richiesto per le ore non lavorate dai predetti lavoratori, tenuto conto che la sospensione dell'attività aziendale potrà arrivare fino a un massimo di "zero" ore.



RETAIL FOOD SRL  
VIA VICENZA 6/A  
00185 ROMA  
P.I. 08469981008



7. Anche in deroga alle previsioni dei singoli Accordi Quadro sottoscritti a livello regionale, le Parti riconoscono che la Società potrà richiedere la CIGD – nei termini che precedono – anche preventivamente alla fruizione delle ferie residue 2019 da parte dei lavoratori.
8. L'erogazione del trattamento di Cassa Integrazione in Deroga sarà a carico dell'INPS tramite le modalità di «pagamento diretto» di cui all'art. 22 co. 6 d.l. 18/2020.  
Ove possibile, compatibilmente con le esigenze aziendali e in funzione della professionalità dei dipendenti, nei reparti non sospesi *tout court* sarà effettuata la rotazione tra il personale beneficiario del trattamento di Cassa Integrazione in Deroga – nel limite del possibile e tenuto conto delle qualifiche specifiche possedute dai dipendenti (per es. addetti anti-incendio e addetti alla sicurezza) – precisando sin d'ora che (i) non vi è fungibilità tra il personale impiegato presso i punti vendita e quello occupato in attività amministrative e di staff e che (ii) la rotazione potrà avvenire esclusivamente all'interno di ciascun singolo reparto aziendale impattato (e non sospeso) e – limitatamente a ciascun ambito così individuato – tra i dipendenti aventi il medesimo livello di inquadramento.
9. Il periodo di cui al punto 4 che precede e anche prima della scadenza della sospensione programmata, con un preavviso di 2 giorni la Società potrà richiamare in servizio i lavoratori di cui all'Allegato A.
10. Sulla base del presente accordo, la Società presenterà domanda di accesso alla CIGD nei tempi e con le modalità previste dall'articolo 22 d.l.18/2020 e dell'art. 2 D.I. 24 marzo 2020, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il quale - per conto delle Regioni interessate -, è competente a emettere il provvedimento di concessione.
11. Le Parti, con la sottoscrizione del presente verbale con le Segreterie Nazionali delle OO.SS. di categoria costituite, ritengono concluso positivamente l'esame congiunto previsto dall'articolo 22 co. 1 d.l. 18/2020 per la concessione CIGD, esplicitando lo stesso validità anche nelle Regioni nelle quali sono presenti unità locali dell'azienda come in allegato indicate. La presente intesa, infatti, sottoscritta dal sindacato nazionale assorbe e ricomprende le competenze delle segreterie territoriali, e ha validità, in quanto confermo, per tutte le regioni ove la società ha sede.
12. Anche in considerazione del basso indice di liquidità della Società, e dunque per preservare la sua continuità finanziaria, non risulta possibile prevedere a carico della stessa, misure di anticipazione di futuri emolumenti. Ad ogni modo, la Società, con la collaborazione delle OO.SS. e delle loro articolazioni territoriali, si impegna a invitare i dipendenti di cui all'Allegato A ad aderire a eventuali iniziative promosse dagli Istituti di Credito in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito, secondo quanto previsto dalla convenzione sottoscritta tra l'Associazione Bancaria Italiana, le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni di Datoriali.
13. Le Parti si danno atto e convengono che la Società, viste le misure restrittive volte ad evitare il contatto tra le persone e l'urgenza d'implementare quanto prima la prestazione dell'assegno, provvederà ad inviare comunicazioni ai lavoratori indicando le modalità di riduzione/sospensione. Le Parti acconsentono a che tali comunicazioni possano avvenire anche collettivamente, inviate a mezzo mail ordinaria e/o messaggio whatsapp.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto

Per la Società

**RETAIL FOOD SRL**

VIA VICENZA 57A

00185 ROMA

PI. 08469981008

Per FILCAMS CGIL

Per FISASCAT-CISL

Per UILTUCS

Palo Pruneri